SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

98A6925

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1998, n. 254.

Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Gli arruolamenti di personale dell'Arma dei carabinieri derivanti dall'aumento del contingente di cui al comma 1, a totale carico della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 26 gennaio 1982, n. 21, non sono compresi nelle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA IMPIEGARE IN SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTE VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA.

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli e maggiori	3
Ufficiali inferiori	3
Ispettori	232
Sovrintendenti	91
Appuntati e carabinieri	1670

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3019):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 27 gennaio 1998.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 5 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 19 marzo 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4712):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 20 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 22, 28 aprile e 13 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, l'11 giugno 1998.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 16 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede referente, il 16 giugno 1998.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 24 giugno 1998.

Presentata relazione il 30 giugno 1998 (atto n. 4712/*A*) - relatore on. SPINI).

Esaminato in aula il 10 luglio 1998 e approvato il 15 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 21, recante: «Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia», è il seguente:

«Art. 3. — Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'art. 1, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia».

— Il testo del comma 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».

98G0295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 255.

Regolamento recante disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato al servizio ispettivo presso le direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 39, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con provvedimenti distinti per ogni singola regione, può emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, bandi di mobilità volontaria su base regionale, ai fini dell'immissione di personale nei ruoli delle direzioni del lavoro - settore e servizi ispettivi provenienti da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

1. I bandi di mobilità sono finalizzati all'immissione delle unità di personale, distinte per livelli, nei limiti delle vacanze esistenti negli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996.

2. Nella individuazione delle vacanze si tiene conto dei posti già oggetto di concorsi emanati o in via di espletamento.

Art. 3.

1. I bandi di mobilità su base regionale prevedono:

a) il numero dei posti disponibili distinti per ogni livello e per ogni singola regione, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 2;

b) il titolo di precedenza per coloro che già prestano servizio in uffici delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella stessa regione;

c) i titoli di studio richiesti per ogni singolo livello (laurea o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico);

d) gli eventuali titoli di specializzazione o qualificazione professionale.

Art. 4.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sulla base della corrispondenza tra la qualifica funzionale di provenienza con quella prevista nel bando, procede, attraverso apposite commissioni, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, alla formazione ed approvazione delle graduatorie degli aspiranti, distinte per regioni, e previa fissazione dei punteggi relativi ai requisiti secondo il seguente ordine di priorità:

a) titoli di studio, di formazione e di aggiornamento professionale;

b) anzianità complessiva di servizio.

2. A parità di punteggio hanno precedenza gli aspiranti che si trovano già in posizione di comando, di distacco, o fuori ruolo presso le direzioni del lavoro della stessa regione.

Art. 5.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione delle graduatorie, le procedure di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e provvede all'assegnazione della sede nell'ambito regionale, secondo la predetta graduatoria e fino alla concorrenza dei posti vacanti individuati nel bando di mobilità, dandone comunicazione agli interessati ed alle amministrazioni di provenienza.

2. È consentita la compensazione dei posti tra più regioni e previo consenso degli interessati. In assenza di compensazione si provvede alla restituzione del personale interessato all'amministrazione di provenienza.

Art. 6.

1. L'inquadramento definitivo del personale interessato nelle qualifiche funzionali dell'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è effet-

tuato sulla base del confronto dei contenuti professionali del profilo posseduto nell'amministrazione di provenienza e a seguito di un corso di formazione cui gli interessati sono tenuti a partecipare.

2. In caso di mancato superamento del corso gli interessati sono restituiti all'amministrazione di provenienza.

Art. 7.

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 6 sono diretti all'acquisizione della professionalità propria delle funzioni ispettive. Essi devono avere durata non inferiore a due e non superiore a sei mesi, tenendo conto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei diversi posti da coprire. Le modalità dei corsi sono determinate con un provvedimento successivo alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4 tenendo conto dei livelli, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali possedute dagli interessati.

2. I percorsi formativi devono prevedere formazione in aula e formazione sul campo in affiancamento ad ispettori già in servizio.

3. Al termine di ogni corso è previsto un colloquio finale di idoneità, il cui esito comporta altresì l'attribuzione della qualifica ispettiva.

Art. 8.

1. L'inquadramento economico avviene con l'attribuzione del corrispondente livello retributivo oltre alla retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni del presente regolamento non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il comma 7 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:

«7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate inattuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 98/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998.

Nota all'art. 2:

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996 «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.

Note all'art. 4:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 30 giugno 1995.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, recante: «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997.

Nota all'art. 5:

— I commi 1 e 2 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (per il titolo dei decreti legislativi si veda in note alle premesse), così recitano:

«1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra i comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3».

98G0300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti al dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Siderno della provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 2815).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Siderno;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Considerato che gli interventi infrastrutturali sono ricompresi nei programmi previsti dall'ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per superare le difficoltà abitative conseguenti al dissesto idrogeologico indicato in premessa, il sindaco del comune di Siderno è autorizzato ad erogare, per il tempo necessario e, comunque, non oltre il 30 giugno 1999, un contributo mensile fino a lire 600 mila a favore dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili.

2. L'assegnazione del contributo deve avvenire entro venti giorni dalla ricezione da parte del comune della disponibilità economica.

3. La spesa nel limite di lire 100 milioni è posta a carico delle risorse dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6886

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 2816).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180;

Visto il rapporto redatto dal comitato tecnico-scientifico appositamente costituito con decreto ministeriale n. 768 dell'11 marzo 1997, che ha individuato gli interventi prioritari volti a diminuire, nel comune di Chieti, il rischio derivante da dissesti idrogeologici in atto;

Viste le relazioni tecniche redatte dalla regione con il quale è stata accertata la situazione di pericolo incombente nell'abitato nel comune di Collelongo con l'indicazione anche degli interventi necessari;

Visto il verbale di sopralluogo redatto da esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 13 luglio 1998;

Sentita la regione Abruzzo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Abruzzo è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, relativi ai dissesti idrogeologici e ai rischi idraulici in atto nel territorio della regione, con particolare riferimento ai comuni di Chieti e Collelongo.

2. Il commissario delegato può nominare un vice commissario e si avvale degli uffici regionali competenti per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base delle indicazioni tecniche citate in premessa, adotta, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, il piano di interventi urgenti per diminuire il rischio derivante da dissesti idrogeologici nel comune di Chieti, nel limite di 27 miliardi di lire.

Nei successivi sessanta giorni il commissario delegato provvede altresì ad individuare il piano degli altri interventi prioritari da attivare nel territorio della regione.

2. Il piano comprende le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonché gli interventi relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua previa rimozione degli ostacoli al normale deflusso idraulico. Il piano individua i soggetti attuatori dei singoli interventi.

3. Nei territori ricompresi nel piano degli interventi la regione dovrà provvedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle relative misure di salvaguardia previste dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico-scientifico nominato con decreto ministeriale 11 marzo 1997 collabora con il commissario delegato ed esercita la vigilanza tecnico-scientifica sugli interventi relativi al comune di Chieti. Per l'individuazione degli altri interventi da ricomprendere nel piano di cui all'art. 2, e per le prescrizioni tecniche relative ai progetti e alle indagini, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal prof. Leandro D'Alessandro del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR (GNDCI), è composto dal Provveditore alle opere pubbliche dell'Abruzzo, o suo delegato, da due esperti designati dalla regione e da un esperto designato dal presidente del GNDCI. Gli oneri relativi alle spese di finanziamento dei suddetti comitati, compresi i compensi da corrispondere ai componenti che verranno stabiliti dal commissario delegato, gravano sulle disponibilità di cui all'art. 4.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, la regione Abruzzo, nel limite di 35 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di anni venti, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali nel limite massimo di lire 2.200 milioni annui a decorrere dal 1998 e sino al 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuatarsi entro sette giorni dalla disponibilità del progetto. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato può comunque assumere le determinazioni di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituto dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazione e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6887

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti. (Ordinanza n. 2817).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre e 28 novembre 1997, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 259

del 6 novembre 1997 e n. 281 del 2 dicembre 1997, concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza rispettivamente nei territori delle province di Rieti e di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998;

Viste le richieste inviate dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui alla sopracitata ordinanza n. 2741/1998;

Sentiti i commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 svolgono, secondo le indicazione fornite dai commissari delegati, il coordinamento di tutte le iniziative necessarie a fornire i dati e gli elementi utili per l'attività di ricostruzione e di valutazione del costo degli interventi. In particolare provvedono con criteri omogenei a fornire:

a) l'analisi e l'elaborazione dei dati di danno e di vulnerabilità ricavati dalle schede di censimento elaborate;

b) la definizione dei parametri tecnico-economici di riferimento per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati, ivi compresa la definizione del danno significativo alle strutture portanti:

c) gli elementi per la definizione di soglie di danno e vulnerabilità, per l'accesso ai contributi ai sensi della citata ordinanza;

d) le direttive tecniche con parametri e prescrizioni tecniche per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati o danneggiati in modo significativo, sia pubblici che privati, nonché le direttive procedurali per la presentazione e per l'elaborazione dei progetti relativi;

e) le direttive tecniche e procedurali per i controlli sui progetti e sugli interventi previsti nell'ordinanza.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i commissari delegati, su richiesta dei Presidenti dei comitati tecnico-scientifici, possono integrare i comitati medesimi con esperti del GNDT, nel numero massimo di due, e di un esperto giuridico-amministrativo. Ai membri del comitato compresi quelli di cui al comma 2 è corrisposto, a partire dalla prima riunione del comitato medesimo, un compenso da stabilire da parte del commissario delegato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede con le disponibilità di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. I commissari delegati provvedono altresì ad assegnare ai soggetti proprietari alla data del 26 settembre 1997 di immobili, danneggiati, in modo significativo, contributi fino al 50 per cento del costo della riparazione compreso il miglioramento sismico con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6888

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni e i dissesti idrogeologici conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali dei giorni 2, 3, 4 e 5 febbraio 1998 nei territori delle province di Potenza e Matera. (Ordinanza n. 2818).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 9, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Matera e Potenza colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 2, 3, 4 e 5 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Gallicchio (Potenza) colpito da gravissimi dissesti idrogeologici;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Basilicata;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Basilicata è nominato commissario delegato agli interventi infrastrutturali d'emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori delle province di Matera e Potenza nei giorni 2, 3, 4 e 5 febbraio 1998.

2. Il commissario delegato può nominare un vicecommissario e, per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa si avvale degli uffici regionali competenti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base di una aggiornata ricognizione delle situazioni di dissesto e della conseguente individuazione di priorità, adotta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, designando i soggetti attuatori di ciascun intervento. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza, sia attivati che da attivare a cura di altre amministrazioni competenti, e comprende le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi nonché gli interventi relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua previa rimozione degli ostacoli al normale deflusso idraulico.

2. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento e delle relative fonti di finanziamento, preliminarmente alla sua attuazione è sottoposto alla presa d'atto del dipartimento della protezione civile entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Nei territori ricompresi nel piano degli interventi la regione dovrà provvedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle relative misure di salvaguardia previste dall'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, la regione Basilicata, nel limite di 20 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di anni venti, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali nel limite massimo di lire 1250 milioni annui a decorrere dal 1998 e sino al 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

Art. 4.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti, specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 5.

2. Il commissario delegato, approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 5.

1. Gli interventi previsti dal piano di cui all'art. 3, possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 5, delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27, 8, 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 articoli 1, 3, 4, 9, 27, 28 e 29;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articolo 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 10, comma 2.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 8.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali di emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi di altre amministrazioni.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6889

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Integrazione all'ordinanza n. 2633 in data 5 agosto 1997 recante proroga delle gestioni commissariali relative agli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Lacchiarella e Dresano nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2819).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 1997, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alle situazioni di rischio ambientale nei comuni di Lacchiarella e di Dresano in provincia di Milano;

Vista l'ordinanza n. 2633 del 5 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 1997;

Viste le note dei commissari delegati per gli interventi di bonifica presso la ditta ex O.M.A.R. S.r.l. di Lacchiarella e presso gli ex stabilimenti Procom-Fertil e Petrol-Dragon di Dresano;

Considerato che gli interventi relativi alle bonifiche delle aree degli insediamenti nei comuni di Lacchiarella e di Dresano sono in fase di ultimazione nel rispetto dei tempi previsti dalla citata ordinanza;

Considerato che la definizione dei conseguenti procedimenti amministrativo-contabili necessitano di un tempo più lungo rispetto agli interventi di risanamento ambientale, senza l'utilizzo di deroghe normative;

Ritenuto di accogliere le esigenze prospettate dai commissari delegati;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. I commissari delegati per gli interventi di bonifica delle aree ex O.M.A.R. S.r.l. di Lacchiarella e Procom-Fertil e Petrol-Dragon di Dresano, di cui all'ordinanza

n. 2633 del 5 agosto 1997, sono autorizzati a definire i procedimenti amministrativo-contabili per la chiusura delle gestioni d'emergenza, entro il 30 ottobre 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6890

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta. (Ordinanza n. 2820).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 dei 26 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2804 del 3 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787 è autorizzato ad erogare anticipazioni fino al 50 per cento del contributo spettante ai soggetti privati di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 della medesima ordinanza.

2. Nelle more del perfezionamento degli atti i prefetti delle province interessate sono autorizzati a corrispondere agli enti locali un'anticipazione fino al 50 per cento delle spese disposte. I prefetti sono, altresì, autorizzati a corrispondere un'anticipazione fino al 50 per cento delle spese disposte dai centri operativi misti.

Art. 2.

1. Per l'affidamento di ciascuno dei lavori relativi agli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni può essere invitata una sola impresa artigiana o cooperativa di produzione e lavoro, iscritta rispettivamente all'albo professionale artigiano o al registro prefettizio per le cooperative da almeno sei mesi, sempreché l'importo del lavoro non superi lire 250 milioni. Nel caso in cui l'importo del lavoro superi lire 250 milioni una sola ditta avente le caratteristiche suddette può partecipare a riunioni temporanee di imprese o a consorzi di imprese a condizione che l'impresa mandataria o il legale rappresentante del consorzio dichiari di far eseguire alla ditta lavori per un importo non superiore a lire 250 milioni.

Art. 3.

1. I prefetti delle province di Avellino e Salerno sono autorizzati a liquidare con i fondi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 i lavori d'emergenza disposti in via d'urgenza nei comuni di Sarno e Quindici rispettivamente per l'allestimento di un campo roulottes e per l'allontanamento di materiali alluvionali.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori sei mesi.

Art. 5.

1. All'art. 19, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente periodo:

«Il contributo può essere direttamente versato dal sindaco del comune di residenza al proprietario dell'immobile che ne faccia richiesta all'atto della stipula del contratto di locazione ad un soggetto avente titolo al contributo stesso».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6891

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza della sig.ra Otero Antuña Elena, nata in Aviles (E) il 12 luglio 1971, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo che va sotto il nome di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de abogados di Oviedo (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sopra indicata signora è munita del titolo accademico spagnolo di «licenciada en derecho», conseguito il 1° settembre 1994 presso l'Universitad di Oviedo (E);

Rilevato altresì che la richiedente è insignita del titolo accademico italiano di «dottore in giurisprudenza» rilasciatogli il 10 novembre 1997 dall'Università degli studi di Pisa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo numero 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla signora Otero Antuña Elena, nata in Aviles (E) il 12 luglio 1971, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui sopra quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6893

DECRETO 13 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Baj Luca, nato a Bergamo il 7 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal marzo 1998, come attestato dal Col.legi de Advocats di S. Feliu de Llobregat (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di febbraio 1998 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 24 novembre 1995 presso l'Università degli studi di Milano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo numero 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Baj Luca, nato a Bergamo il 7 agosto 1971, cittadino italiano sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6805

DECRETO 14 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. de Ferra' y Gisbert Jaime, nato ad Algeri il 5 aprile 1949, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal dicembre 1990, come attestato dal Colegio de Abogados de Baleares (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nel 1990 presso l'Università delle Isole Baleari;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 17 maggio 1994 presso l'Università degli studi di Pisa;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. de Ferra' y Gisbert Jaime, nato ad Algeri il 5 aprile 1949, cittadino spagnolo, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 14 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6905

DECRETO 22 luglio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello - sezione distaccata di Bolzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1082/98 in data 29 maggio 1998 del Presidente della corte di appello di Trento, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello - sezione distaccata di Bolzano, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 29 e 30 settembre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzoni e protesti della corte di appello - sezione distaccata di Bolzano, nei giorni 29 e 30 settembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 luglio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A6894

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 luglio 1998.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alucasa S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-

legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma"»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM la società Alucasa S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società Alucasa S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto doveva restare operativa «sino alla fine del 1998 per consentire la piena esecuzione degli accordi con Alcoa, con il mantenimento pieno dell'attività lavorativa e del livello occupazionale, in compatibilità con i patti che regolano i rapporti tra i soci di Eurallumina»;

Visto il proprio decreto n. 145075 del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, con il quale viene disposto, tra l'altro, che ad Alucasa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, fino al 31 dicembre 1997;

Visto il proprio decreto n. 445055 del 21 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1998, con il quale la società Alucasa S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Giuseppe Rebecca, nato ad Oderzo (Treviso) il 18 gennaio 1947;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alucasa S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Eugenio Pinto, nato a Taranto il 20 settembre 1959, presidente;

dott.ssa Raffaella Di Maro, nata a Lecce il 18 giugno 1956;

dott. Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (Matera), il 16 giugno 1970.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro dell'imprese.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6922

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Rivarolo Canavese, Cossato, Biella, Cuorgné, Domodossola e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Visto il proprio decreto in pari data di quello presente, con il quale è stata determinata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate a base circoscrizionale, e nel quale è altresì specificato che a Reggio nell'Emilia, ove sono previsti due uffici circoscrizionali, ne verrà provvisoriamente attivato uno solo, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale della predetta sede, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due previsti uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione di uffici delle entrate nelle regioni Emilia-Romagna e Piemonte

1. Nella regione Emilia-Romagna è attivato l'ufficio delle entrate di Reggio nell'Emilia il 31 luglio 1998.

2. Nella regione Piemonte sono attivati gli uffici delle entrate di Rivarolo Canavese il 3 agosto 1998, di Domodossola il 4 agosto 1998, di Biella il 5 agosto 1998, di Cuorgné il 6 agosto 1998 e di Cossato il 7 agosto 1998.

Art. 2.

Uffici soppressi

1. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate di cui all'art. 1 sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle località sede dei predetti uffici.

2. Alla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Reggio nell'Emilia sono altresì soppressi l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Rivarolo Canavese e Cuorgné l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Torino e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nei distretti dei predetti uffici delle entrate.

2. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Cossato e Biella l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente alla sola provincia di Vercelli.

3. A decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Domodossola la competenza territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Novara e della locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate è limitata, per quanto riguarda la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, alla sola circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verbania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6975

DECRETO 29 luglio 1998.

Determinazione della competenza territoriale di taluni uffici delle entrate a base circoscrizionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del 1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici a base circoscrizionale a successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale;

Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Bari, Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate a base circoscrizionale nei maggiori centri urbani risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nelle sedi di Perugia, Reggio nell'Emilia, Udine e Treviso, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicchè, per evitare ulteriori rinvii, si rende al momento opportuno attivare provvisoriamente uno solo dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intero distretto della rispettiva sede;

Considerato che analoghe difficoltà di ordine logistico inducono ad attivare provvisoriamente a Bari solo due dei tre previsti uffici delle entrate a base circoscrizionale, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale di detta sede;

Viste le proposte formulate dalle direzioni regionali delle entrate per la Puglia e il Veneto in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Bari e Venezia;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;

Ritenuto altresì che, in relazione alla peculiarità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Competenza degli uffici delle entrate di Bari, Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso, Udine e Venezia

1. Nei comuni di Bari e Venezia hanno sede uffici delle entrate a base circoscrizionale, il cui numero e la cui competenza territoriale sono specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nei comuni di Perugia, Reggio nell'Emilia, Treviso e Udine sarà provvisoriamente attivato, per le ragioni specificate in premessa, un unico ufficio delle entrate, con la competenza territoriale di cui alla tabella *C/1* allegata al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700.

Art. 2

Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie già di spettanza degli uffici del registro

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. I direttori regionali delle entrate possono comunque stabilire criteri diversi, d'intesa con i locali consigli notarili o con le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI BARI E VENEZIA

UFFICIO DELLE ENTRATE A BASE CIRCOSCRIZIONALE

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Bari	1°	Circoscrizioni IV, V, VI, VII e IX di Bari e comuni di: Adelfia, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Triggiano, Valenzano
Bari	2°	Circoscrizioni I, II, III e VIII di Bari e comuni di: Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Venezia	1°	Venezia
Venezia	2°	Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mestre (Frazione di Venezia), Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo

98A6976

DECRETO 29 luglio 1998.

Rideterminazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate di Aulla, Biella, Campobasso, Carrara, Cossato, Gorgonzola, Lanusei, Milano, Napoli, Nuoro, Ozieri, Pozzuoli, Tempio Pausania e Termoli.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, comma 11, che, nell'enucleare i criteri istitutivi degli uffici delle entrate, stabilisce, con riferimento anche alla definizione della loro competenza territoriale, che essi vanno individuati tenendo conto della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4-*bis*, lettera *e)*, dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale è effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta richiama l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 1998, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate;

Considerato che alcuni comuni non figurano attualmente inseriti nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate geograficamente più vicini, bensì rientrano nelle circoscrizioni di altri uffici più distanti, con conseguente pregiudizio per le esigenze dei contribuenti e degli utenti locali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dover rideterminare la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. La competenza territoriale degli uffici delle entrate di Aulla, Biella, Campobasso, Carrara, Cossato, Gorgonzola, Lanusei, Milano, Napoli, Nuoro, Ozieri, Pozzuoli, Tempio Pausania e Termoli è rideterminata così come specificato nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

RIDETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE DI AULLA, BIELLA, CAMPOBASSO, CARRARA, COSSATO, GORGONZOLA, LANUSEI, MILANO, NAPOLI, NUORO, OZIERI, POZZUOLI, TEMPIO PAUSANIA E TERMOLI

Provincia	Comuni per i quali viene rideterminato l'ufficio delle entrate territorialmente competente	Ufficio precedentemente competente	Nuovo ufficio competente
Biella	Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Gifflenga, Portula, Pray, Sostegno e Villa del Bosco	Ufficio delle entrate di Biella	Ufficio delle entrate di Cossato
Campobasso	Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano	Ufficio delle entrate di Campobasso	Ufficio delle entrate di Termoli
Massa-Carrara	Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana e Zeri	Ufficio delle entrate di Carrara	Ufficio delle entrate di Aulla
Milano	Cernusco sul Naviglio	Ufficio delle entrate di Milano	Ufficio delle entrate di Gorgonzola
	Segrate	Ufficio delle entrate di Gorgonzola	Ufficio delle entrate di Milano
Napoli	Massa di Somma	Ufficio delle entrate di Pozzuoli	Ufficio delle entrate di Napoli
Nuoro	Escalaplano	Ufficio delle entrate di Nuoro	Ufficio delle entrate di Lanusei
Sassari	Padru (*)	Ufficio delle entrate di Ozieri	Ufficio delle entrate di Tempio Pausania

(*) Il comune di Padru è stato istituito con legge della regione Sardegna 3 gennaio 1996, n. 1. In precedenza faceva parte del comune di Buddusò, rientrante nella circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Ozieri.

98A6977

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1998.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Annovati, in Frossasco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 agosto 1994 con il quale la S.p.a. Annovati con sede in Frossasco (Torino), via Piscina n. 13, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 20 febbraio 1998 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente Tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. Annovati, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la sentenza in data 8 maggio 1998 depositata in data 13 maggio 1998, con la quale il tribunale di Pinerolo ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che nei termini di legge non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 214 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Annovati, con sede legale in Frossasco (Torino), via Piscina n. 13.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani Il Sole 24 Ore e La Stampa.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

98A6895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1998.

Trasferimento della sede sociale dell'Unionvita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 917).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1 in data 29 dicembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Unionvita S.p.a., con sede in Roma, via Aniene n. 26/A;

Visto il provvedimento ISVAP n. 323 in data 5 agosto 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 rilasciato alla società Unionvita S.p.a., con sede in Roma, via Aniene n. 26/A;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Unionvita S.p.a. in data 30 giugno 1998 concernente la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Unionvita S.p.a. con la modifica apportata all'art. 2 concernente il trasferimento della sede sociale da Roma, via Aniene n. 26/A, a Roma, viale Castro Pretorio n. 124.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6898

PROVVEDIMENTO 23 luglio 1998.

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Nuova Tirrena S.p.a., in Roma, con le modifiche apportate agli articoli 1, 5 e 8. (Provvedimento n. 919).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 37 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attività;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attività;

Visti i decreti ministeriali del 26 novembre 1984, del 15 luglio 1993 e del 3 ottobre 1994 con i quali la Nuova Tirrena S.p.a., già Praevidentia S.p.a., risulta autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dirette e la riassicurazione in tutti i rami danni e vita;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Nuova Tirrena S.p.a., tenutasi in data 2 giugno 1998, che ha approvato un nuovo testo dello statuto sociale con le seguenti modifiche: all'art. 1 sono introdotte l'indicazione della località di costituzione dell'impresa e la denominazione in forma abbreviata «Nuova Tirrena S.p.a.»; all'art. 5 sono previste una diversa ripartizione del capitale sociale, pari a lire 230.250 milioni, fra le gestioni vita (lire 98.250 milioni) e danni (lire 132.000 milioni), nuove modalità di aumento del capitale sociale e la possibilità di emissione di prestiti obbligazionari; all'art. 8 è stabilita la variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio;

Vista la comunicazione in data 10 giugno 1998 effettuata ai sensi degli artt. 37, quarto comma, e 40, quarto comma, dei decreti legislativi numeri 174/1995 e 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Nuova Tirrena S.p.a., con le modifiche ad esso apportate che comportano:

all'art. 1, la menzione della località di costituzione dell'impresa e l'introduzione della denominazione in forma abbreviata «Nuova Tirrena S.p.a.»;

all'art. 5, una diversa ripartizione del capitale sociale, pari a lire 230.250 milioni, fra le gestioni vita (lire 98.250 milioni) e danni (lire 132.000 milioni), la

previsione di nuove modalità di aumento del capitale sociale e la possibilità di emissione di prestiti obbligazionari;

all'art. 8, la variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6899

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto della Libera Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 «Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996;

Considerato che il medesimo piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996 è stato approvato dal comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio in data 12 giugno 1996;

Considerato che il corso di laurea in scienze della formazione primaria è inserito nel predetto piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 172 del 18 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine alla modifica di statuto intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito della facoltà di scienze della formazione, del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 17 concernente la facoltà di scienze della formazione, è aggiunto il corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Dopo l'art. 31, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

TABELLA XXIII

Art. 1.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 2.

Collocazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 3.

Titolo di ammissione

1. Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art. 4.

Durata ed articolazione degli studi

1. Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato

1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 6.

Impegno didattico e tirocinio

1. L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento.

2. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Art. 7.

Insegnamenti

1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia

agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.

3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 8.

Piani di studio

1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l'equivalente di un'annualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.

2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili dovrà essere incluso almeno l'equivalente di un'annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.

3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico-matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area delle scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.

4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letteraria, matematico-scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.

5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio dell'articolo 6 possono essere ridotte a 20. Le facoltà hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.

6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

Art. 9.

Esame di laurea

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

Art. 10.

Abbreviazione di corso

1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Art. 11.

Aree disciplinari

1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. *Area pedagogica.*

Settori: M09A, M09B, M09D, M09E:

- Educazione comparata;
- Filosofia dell'educazione;
- Letteratura per l'infanzia;
- Pedagogia generale;
- Pedagogia speciale;
- Pedagogia interculturale;

Pedagogia sociale;
Psicopedagogia;
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
Storia dell'educazione;
Storia della scuola e delle istituzioni educative.

2. *Area metodologico-didattica.*
Settori: M09A, M09C, M09E, M09F:
Didattica generale;
Didattica speciale;
Docimologia;
Metodologia della ricerca pedagogica;
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione;
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;
Pedagogia sperimentale;
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

3. *Area psicologica.*
Settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D:
Psicologia generale;
Psicologia dell'apprendimento e della memoria;
Psicologia dell'educazione;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia dell'istruzione;
Psicologia dello sviluppo;
Psicologia dello sviluppo cognitivo;
Psicologia di comunità;
Psicologia sociale della famiglia;
Tecniche di osservazione del comportamento infantile;
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo.

4. *Area medica.*
Settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F:
Audiologia;
Didattica della medicina;
Igiene mentale;
Logopedia generale;
Neuropsichiatria infantile;
Ortopedia infantile;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicologia medica;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Storia della medicina.

5. *Area giuridica.*
Settori: N01X, N08X, N09X, N19X:
Diritto costituzionale;
Diritto di famiglia;
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
Storia del diritto italiano;
Storia delle costituzioni moderne.

6. *Area socio-antropologica.*
Settori: E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A, Q05A, Q05B, Q05G, S03B:
Antropologia;
Antropologia culturale;
Epistemologia delle scienze umane;
Istituzioni di economia;
Sociologia;
Sociologia della devianza;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia della famiglia;
Statistica sociale;
Storia e critica del cinema;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della cultura materiale;
Storia della danza e del mimo;
Storia delle comunicazioni di massa;
Storia delle tradizioni popolari;
Teatro d'animazione;
Teoria dei processi di socializzazione;
Teoria della comunicazione.

7. *Area linguistico-letteraria.*
Settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D:
Dialettologia italiana;
Didattica della lingua italiana;
Estetica;
Fonetica e fonologia della lingua italiana;
Geografia linguistica;
Grammatica italiana;
Letterature comparate;
Letteratura italiana;
Lingua italiana;
Linguistica generale;
Linguistica italiana;
Sociolinguistica.

8. *Area fisico-matematica.*
Settori: A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X, A04A, B01C, K05B, M07B, S01A:
Calcolo delle probabilità;
Didattica della fisica;
Didattica della matematica;
Fondamenti della fisica;

Fondamenti della matematica;
Fondamenti dell'informatica;
Informatica generale;
Logica;
Matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Preparazioni di esperienze didattiche;
Statistica matematica.

9. *Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.*
Settori: B01C, C01A, C02X, C03X, C11X, D01B, D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, F22A, M06A:
Biologia umana;
Botanica generale;
Chimica dell'ambiente;
Didattica dell'astronomia;
Didattica della chimica;
Didattica della geografia;
Ecologia;
Educazione ambientale;
Geografia;
Igiene ed educazione sanitaria;
Igiene scolastica;
Laboratorio didattico di scienze della terra;
Zoologia.

10. *Area della musica e della comunicazione sonora.*
Settore L27B:
Elementi di armonia e di contrappunto;
Estetica musicale;
Metodologia dell'educazione musicale;
Storia degli strumenti musicali;
Teoria musicale.

11. *Area delle scienze motorie.*
(Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche)

12. *Area della didattica delle lingue moderne.*
Settori: L09H, L10A, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A:
Didattica delle lingue moderne;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Linguistica francese;
Linguistica inglese;
Linguistica spagnola;
Linguistica tedesca;
Filologia romanza;
Filologia germanica.

13. *Area storico sociale.*
Settori: L02B, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, P03X:
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia della scienza;
Storia delle religioni;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia romana.

14. *Area del disegno.*
Settori: H11X, L26B:
Disegno;
Grafica;
Percezione e comunicazione visiva;
Storia e tecnica della fotografia.

15. *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.*
Settori: F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09E, M10A, M10B, M11A, M11B, M11D, M11E:
Didattica speciale;
Fisiologia della comunicazione;
Fonetica e fonologia;
Logopedia generale;
Medicina preventiva riabilitativa e sociale;
Neurologia pediatrica;
Neuropsicologia;
Patologia dello sviluppo e della fonazione;
Pediatria preventiva e sociale;
Psicologia clinica;
Psicologia cognitiva;
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
Psicologia di comunità;
Psicologia dinamica;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicopatologia dello sviluppo;
Psicopedagogia delle differenze individuali;
Riabilitazione logopedica generale e speciale;
Riabilitazione neurologica;
Semeiotica foniatrica speciale;
Semeiotica logopedica generale e speciale;
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il rettore: DALLA TORRE

98A6900

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 27 luglio 1998, n. DAS/III/5035/VOL.

Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

L'Osservatorio nazionale del volontariato, nella seduta del 1° giugno 1998, al fine di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di fare fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ha approvato la presente circolare.

I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui si richiede il finanziamento da parte del Dipartimento degli affari sociali non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un progetto ai sensi della presente circolare devono concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. I costi per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale retribuito, nonché il rimborso di spese documentate per il personale volontario non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato da altri soggetti pubblici andrà specificato l'ammontare della quota finanziata nonché la provenienza del finanziamento.

Il Dipartimento degli affari sociali potrà disporre che il finanziamento avvenga in maniera globale o parziale. L'Osservatorio nazionale per il volontariato privilegia le domande di finanziamento presentate per la prima volta.

A) *Soggetti destinatari del finanziamento.*

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente a condizione che l'organizzazione proponente e/o le eventuali consociate alla data di scadenza della domanda siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 1997 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi e delibere regionali e provinciali emanate in attuazione di questo.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile;

c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

B) *Priorità nella selezione dei progetti.*

L'Osservatorio nazionale di volontariato darà priorità ai progetti che:

1) siano particolarmente innovativi e prevedano la costituzione e la messa in opera di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese, sindacati;

3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.

C) *Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la domanda redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante della presente circolare. La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia autocertificata del legale rappresentante dell'organizzazione all'atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione;

b) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

In caso di cofinanziamento da parte di regione o di ente locale, alla domanda andrà allegata una dichiarazione dell'ente che attesti la quota cofinanziata;

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali diverse da quella in cui ha sede l'organizzazione, e per la cui realizzazione occorra la collaborazione degli enti locali, alla domanda dovrà essere allegato il parere degli enti coinvolti nel progetto.

D) *Descrizione del progetto.*

L'Osservatorio nazionale per il volontariato, per il finanziamento dei progetti per il 1998 ha individuato due grandi aree tematiche: l'area della lotta all'esclusione sociale e l'area dello sviluppo dei servizi alla persona.

L'area della lotta all'esclusione sociale comprende tipologie che individuano e propongono progetti che intervengono su soggetti sociali con scarso livello di reddito, forte bisogno di servizi e di interventi nel mercato dell'occupazione, tipologie familiari frammentate (famiglie monoparentali, donne sole con figli a carico etc.); forme di sofferenza sociale non esclusivamente legate al reddito, in cui vengono a trovarsi soggetti e fasce di popolazione che soffrono di deficit di reti o servizi, anziani in primo luogo; forme di marginalità sociale connessa a situazioni di carenza momentanea di lavoro, a deficit formativi, ad emaginazione sociale dovuta a vari fattori (immigrati, R.O.M., inoccupati a rischio di povertà, ex detenuti, residenti in aree a rischio).

L'area dello sviluppo dei servizi alla persona comprende iniziative progettuali finalizzate a contrastare forme non specifiche di disagio di singoli soggetti e gruppi di soggetti svantaggiati.

Le domande dovranno contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini di una corretta stesura del progetto si rinvia alla scheda progettuale allegata alla presente circolare. Dovranno in ogni modo essere chiaramente indicati:

il nome dell'organizzazione;

i destinatari dell'intervento;

la durata del progetto per l'anno finanziario corrente;

il numero dei volontari, il livello e l'entità del loro coinvolgimento nel progetto nonché la loro preparazione;

gli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti;

il responsabile del progetto;

il piano economico complessivo;

l'entità del contributo richiesto;

la parte in carico all'organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo previsto del progetto che si intende realizzare. Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota-parte cofinanziato ed il soggetto finanziatore.

E) *Motivi dl inammissibilità.*

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin quì richiesti, risulteranno:

1) spedite oltre il termine di scadenza;

2) concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti di progettualità;

3) inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti;

4) concernenti richieste di finanziamento di progetti già finanziati.

F) *Oneri non ammissibili a contributo.*

Non verranno in nessun caso finanziati, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione che presenta la domanda;

gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto.

G) *Commissione di valutazione.*

La valutazione dell'ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale; la commissione sarà composta da cinque membri, di cui quattro scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali, ed un membro dell'Osservatorio nazionale del volontariato che non ha diritto di voto.

H) *Progetti ammessi al finanziamento.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:

composizione attuale dell'organo rappresentativo;

certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda;

bilancio consuntivo 1997;

bilancio preventivo 1998 in caso sia previsto dallo statuto;

codice fiscale dell'organizzazione ed estremi del conto corrente bancario o eventualmente di altra forma di accreditamento della somma concessa;

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso subentrerà nel diritto al finanziamento, con delibera dell'Osservatorio, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.

I) *Verifiche.*

L'Osservatorio nazionale per il volontariato sottoporrà a verifiche i progetti ammessi al finanziamento nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la loro trasferibilità in altri contesti.

In caso di accertamento da parte dell'Osservatorio di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la continuazione della realizzazione del progetto, o venga accertato un uso non corretto dei fondi erogati, l'Osservatorio potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

L) *Modalità dl erogazione del finanziamento.*

Il finanziamento verrà ripartito in due fasi:

80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Il Ministro per la solidarietà sociale: TURCO

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 ROMA

OGGETTO: domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1998 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto ....
rappresentante legale della .... con sede legale del comune di .... (provincia di ....), indirizzo .... c.a.p. .... telefono n. .... fax n. .... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica ....

associazione priva di personalità giuridica ....

altro tipo di organizzazione (specificare) .... , che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ....

b) ....

c) ....

d) ....

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione: ....

....

....

Si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni ai dati comunicati.

Allega alla domanda:

1) statuto o accordo con eventuali modificazioni;

Copia autocertificata dal legale rappresentate dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione.

Data, ...

Firma ....

SCHEDA PROGETTUALE

1) Titolo del progetto (per esteso):

2) Obiettivi:

a)

b)

c)

3) Contenuti:

a)

b)

c)

4) Caratteristiche del progetto:

a) Destinatari:

1) Numero dei destinatari finali M F

2) Tipologia dei destinatari finali

b) Ambito territoriale:

1) Regione

2) Comune

c) Reti di collegamento previste con:

1) Altre associazioni di volontariato:

2) Altre organizzazioni di terzo settore:

3) Enti pubblici (regioni e comuni):

4) Altro (specificare):

d) Accordi, collaborazioni con enti pubblici e privati:

e) Aspetti innovativi del progetto:
Applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate:

f) Durata del progetto per l'anno finanziario corrente (in mesi):

g) Numero volontari impiegati:

1) Livello di preparazione:

2) Attività formativa:

3) Contenuti dell'attività svolta:

4) Monte ore settimanali:

h) Numero personale non volontario coinvolto:

1) Qualifica:

2) Ruolo svolto nel progetto:

i) Responsabile del progetto:

Qualifica professionale:

Modalità e tempi di partecipazione:

Indirizzo, telefono e fax:

l) Altri contributi di enti (specificare):

5) Tempi e fasi (in modo dettagliato):

a) Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione:

b) Singole fasi:

Data prevista di avvio:

Data prevista di conclusione:

6) Eventuali progetti presentati negli anni precedenti:

7) Relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate:

8) Aree di intervento:

9) Emergenza sociale:

1) Le motivazioni dell'emergenza:

2) Cause o fattori peculiari del disagio su cui intende intervenire:

10) Metodologie innovative:

1) Le tecniche:

2) I modi di intervento:

11) Caratteristiche sperimentali:

12) Trasferibilità:

PIANO ECONOMICO

1) Singole voci di spesa previste e finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto:

a) Spese di progettazione - Attività promozionali	L.
b) Spese di funzionamento e gestione	»
c) Rimborso spese volontari	»
d) Spese personale interno	»
e) Assicurazione	»
f) Spese di strutture	»
g) Spese di viaggio, vitto e alloggio	»
h) Spese amministrative, materiali didattici	»
i) Altre voci di spesa	»
TOTALE	L.
2) Entità di contributo richiesto	L.
3) Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) *	»
4) Eventuale cofinanziamento da parte di altri organismi	»
5) Origine delle risorse a carico (specificare per voci di spesa)	»

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale

Il presidente

....

* Spese relative al personale alla struttura e alla gestione.

98A6901

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 24 luglio 1998, n. **97/98.**

Modificazione alla circolare 10 novembre 1997, n. 144/1997, recante: «Fondo sociale europeo. Programmi operativi. "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale". Indirizzi per l'attuazione dei P.O.M. 970033/I/1 - 970034/I/3. Modalità e termini per la richiesta di finanziamento».

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1997:

il punto 3, relativo alle modalità e termini di presentazione dei progetti, è così modificato al terzo capoverso:

«Ciascuna regione può presentare progetti oltre la quota assegnata secondo le percentuali stabilite nei QCS Ob. 1 e Ob. 3 come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate».

Il Ministro: TREU

98A6924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale missionaria, in Roma

Con decreto ministeriale n. 2691 del 15 giugno 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 15 luglio 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laicale missionaria, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto.

98A6902

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 luglio 1998

Dollaro USA	1741,63
ECU	1943,83
Marco tedesco	986,76
Franco francese	294,29
Lira sterlina	2864,11
Fiorino olandese	875,10
Franco belga	47,850
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,91
Lira irlandese	2480,26
Dracma greca	5,930
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1156,15
Yen giapponese	12,278
Franco svizzero	1178,77
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	232,29
Corona svedese	220,56
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	1074,06

98A7057

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Termine entro il quale fornire la «prova supplementare» (bolle doganali), prevista dal regolamento (CEE) 3719/88 (G.U.C.E. n. L 331 del 2 dicembre 1998) e relativa allo svincolo delle cauzioni prestate a fronte del rilascio dei certificati di esportazione nel settore agricolo. (Comunicato del 10 luglio 1998).

Il regolamento (CEE) n. 1044/98, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 149 del 20 maggio 1998 ha modificato, tra l'altro, l'art. 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, (paragrafo 3, lettera *a),* secondo trattino e paragrafo 4), concernente il «regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli», nella parte concernente il termine entro il quale deve essere fornitura la «prova supplementare» (bolle doganali) che un prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione specifica. Tale termine è stato prolungato da sei a dodici mesi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la modifica in questione, per espressa disposizione normativa, si applicherà anche ai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato regolamento n. 1044/98, che è quella del 27 maggio 1998.

98A6923

BANCA D'ITALIA

Rettifica del provvedimento di nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Valle Raio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Tornimparte.

Il Direttore generale della Banca d'Italia, con provvedimento del 19 giugno 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1998), ha nominato il rag. Luciano Perini commissario straordinario ed il dott. Ernesto Campiti, l'avv. Raffaele Cappiello e il dott. Benedetto Carino Ricciardi componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Valle Raio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tornimparte (L'Aquila), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 giugno 1998.

98A6903

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di lettere e filosofia:

disciplina «logica», settore scientifico Disciplinare n. M07B intitolato «Logica e filosofia della scienza».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6904

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500